476/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **79996** del registro di Segreteria, proposto da **XX ,** nata a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, residente a OMISSIS (OMISSIS), OMISSIS , (CF: OMISSIS), e da **YY** , nata a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, residente a OMISSIS, OMISSIS, (CF: OMISSIS), nella qualità di eredi legittime del ***sig. ZZ*** , nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e deceduto a OMISSIS il OMISSIS, elettivamente domiciliate a Roma, Circonvallazione Clodia 36/A, presso lo studio dell'avv. Fabio Pisani (CF: PSNFBA63P29H501G) che le rappresenta e difende giusta procura in atti e che indica per le comunicazioni di rito l'utenza telefax 06.39741269 e l'indirizzo di posta elettronica certificata: fabiopisani@ordineavvocatiroma.org;

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, (CF 80415740580), in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria PISCOPO, dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e dal dott. Piergiorgio BOVENZI, funzionario del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrambi in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliati presso la sede della Direzione dei Servizi del Tesoro sita in via XX settembre n. 97 – ROMA, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto il decreto presidenziale di riassegnazione n. 522 del 9.05.2024 al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Udita all'udienza del 16 ottobre 2024 l'Avv. Manuela d'Urso, in sostituzione dell'Avv. Fabio Pisani, per la parte ricorrente. Nessuno è comparso per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, le Sig.re XX e YY , eredi legittime del sig. ZZ deceduto a Roma il OMISSIS, hanno contestato la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro, Direzione Servizi del Tesoro, Ufficio VII, prot. n. 3669 del 17.01.2022 con la quale l'Amministrazione convenuta ha negato il diritto delle odierne ricorrenti alla liquidazione delle ulteriori somme dovute a titolo

di rivalutazione monetaria ed interessi sui ratei arretrati liquidati al loro dante causa a titolo di reversibilità dell'assegno vitalizio di benemerenza ex L. 932/1980, riconosciuta con Determina n. 23344 del 23.03.2021.

In particolare, hanno rappresentato che il sig. ZZ presentava un primo ricorso alla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, invocando il proprio diritto al riconoscimento alla reversibilità dell'assegno di benemerenza (nella originaria titolarità del padre KK), poiché orfano maggiorenne, inabile a proficuo lavoro. Il ricorso veniva definito con la sentenza n. 779/2012, con cui la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, respingeva le domande dell'allora ricorrente. Il medesimo Sig. ZZ interponeva appello definito con la pronuncia emessa dalla Seconda Sezione Centrale, che, con sentenza n. 68/2017, accoglieva il gravame disponendo la riassunzione del giudizio avanti al Giudice di prima istanza. All'esito della rituale riassunzione la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con sentenza n. 438/2028, accoglieva il ricorso del Sig. ZZ ed accertava il diritto alla reversibilità dell'assegno di benemerenza del padre, con decorrenza 27 febbraio 2009, subordinandone l'ottenimento al positivo accertamento del possesso del requisito reddituale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Generale, Direzione dei Servizi del Tesoro. La citata sentenza, oggetto di gravame da parte

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dell'Amministrazione, veniva poi confermata dalla, Terza Sezione Centrale di appello con la pronuncia n. 190/2020.

Ha illustrato, altresì, che in esecuzione dell'iter processuale il Ministero dell'Economia e delle Finanze procedeva, in sede amministrativa, all'accertamento della sussistenza in capo al sig. ZZ della condizione reddituale ai fini dell'accesso al beneficio adottando, all'esito, la determinazione n. 23344 del 23 marzo 2021. Deduce, infine, che l'Amministrazione in esecuzione del richiamato provvedimento non riconosceva tuttavia il connesso diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria sui ratei pensionistici arretrati.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ha, quindi, concluso affinché questo Giudice Voglia: "*accertare e dichiarare il diritto del sig. ZZ* a *percepire, con la decorrenza dal 27 febbraio 2009, dalla maturazione dei singoli assegni vitalizi di benemerenza fino al soddisfo, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sul maturato economico liquidato con la concessione, in sede amministrativa, da parte del Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro, Direzione dei Servizi del Tesoro, della reversibilità dell'assegno di benemerenza n. 23344 del 23 marzo 2021, oltre gli interessi legali anatocistici, ex art. 1283 c.c., sulle somme relative ai predetti accessori, trattandosi di crediti già scaduti e esigibili che la Amministrazione ha rifiutato illegittimamente di corrispondere, seppure sollecitata dal sig. ZZ con l'atto di diffida del*

16 dicembre 2021, con il conseguente riconoscimento di tutti tali importi in favore della sig.ra XX e della dott.ssa YY , quali eredi legittime del dante causa, giacché succedute nella titolarità del relativo credito, iure hereditatis, secondo le quote di legge"

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria depositata in data 3 ottobre 2024, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze contestando integralmente l'avversa pretesa ed invocato il rigetto del ricorso. In particolare, l'Amministrazione resistente ha invocato l'efficacia, nel caso di specie, del principio del giudicato implicito ricordandone due specifiche accezioni: da un lato la capacità di estendersi ad ogni questione che possa essere considerata quale antecedente logico e necessario per decidere, sulla scora di una relazione indissolubile con la questione principale; dall'altro la forza espansiva della statuizione in grado di coprire il dedotto e deducibile. Ha altresì dedotto come, a prescindere dalla configurazione della pronuncia n. 190/2020 sottesa al caso di specie, la Pubblica Amministrazione sarebbe, in ogni caso, tenuta ad eseguire la sentenza solo con riguardo a ciò che il giudice ha accertato. In altre parole, secondo la parte resistente, il giudicato avrebbe effetto preclusivo nel senso che l'Amministrazione dovrebbe ritenersi tenuta nei soli limiti di ciò che il giudicato le impone, nulla di più. Ha, infine, invocato l'inapplicabilità dell'art. 429 c.p.c. e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

Ha, quindi, concluso per il rigetto delle domande e, in subordine, per la declaratoria di divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

3. All'udienza del 16 ottobre 2024 l'Avv. Manuela D'Urso per il ricorrente ha richiamato i propri scritti e le relative conclusioni. nessuno è comparso per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, seppur nei limiti che di seguito si espongono.

Oggetto del giudizio è il diritto delle odierne ricorrenti, quali eredi del Sig. ZZ, a vedersi riconosciute le somme maturate a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati del trattamento pensionistico di reversibilità riconosciuto – in via amministrativa – in favore del loro dante causa con provvedimento del 23.03.2021 (prot. 23964) in esecuzione della pronuncia della Sezione Terza Centrale di Appello n. 190/2020.

Ebbene, non può esservi dubbio alcuno che nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un credito di natura previdenziale afferente, appunto, il trattamento pensionistico di reversibilità riconosciuto in favore del dante causa delle odierne ricorrenti.

La natura del credito impone, pertanto, l'applicazione del relativo regime giuridico.

L'obbligo per la pubblica amministrazione di corrispondere gli

interessi legali e la rivalutazione monetaria sui debiti di pensione è stato disciplinato, la prima volta, dalla Legge 30 dicembre 1991, n. 412 (recante "*disposizioni in materia di finanza pubblica*"), il cui art. 16, comma 6, prevede che "*gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito*". In seguito, l'art. 22, comma 6, della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 (recante "*misure per la razionalizzazione della spesa pubblica*") ha precisato che "*l'art. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991 si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*". In forza di detta delega è stato, quindi, emanato il decreto ministeriale n. 352 del 1° settembre 1998 il quale, dopo avere esposto l'ambito di applicazione e dettato i criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

monetaria, ha precisato (art. 2) che tali somme accessorie sono corrisposte d'ufficio, fermi restando gli ordinari termini di prescrizione, e, (art. 3) che le somme stesse "*decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l'adozione del relativo provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento, da comunicare all'interessato nel termine di trenta giorni*". Il citato art. 2 della Legge n. 241/1990 stabiliva che qualsiasi procedimento amministrativo iniziato d'ufficio o conseguente ad una istanza deve essere concluso mediante un provvedimento espresso, e che le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento (ove non già direttamente disposto per legge o per regolamento) il termine entro cui deve concludersi. Ove non sia provveduto, il termine è stabilito in trenta giorni.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Atteso il chiaro tenore delle disposizioni legislative richiamate appare pacifica altresì la assoluta doverosità del riconoscimento degli accessori del credito che esula e prescinde anche dalla esigenza di una espressa domanda di parte.

Nel caso di specie, peraltro, il riconoscimento effettuato in sede amministrativa avvalora la tesi, correttamente sostenuta dalla parte ricorrente, dell'automatismo del diritto.

Non colgono nel segno le doglianze svolte del Ministero dell'Economia e delle Finanze tutte sostanzialmente fondate sui principi processuali della "*res judicata*". Appare infatti del tutto

inconferente quando dedotto atteso che, nel caso di specie, la pronuncia adottata inter partes, poi confermata in appello con la pronuncia 190/2020, ha natura preminentemente dichiarativa avendo accertato lo stato di inabilità a proficuo lavoro del ricorrente con decorrenza dal 27 febbraio 2009 ed avendo, al contempo, rimesso il perfezionamento del procedimento amministrativo al Ministero odierno convenuto al fine dell'accertamento dell'ulteriore requisito reddituale utile ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico invocato.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Appare quindi evidente come in quella sede non poteva esservi alcuna pronuncia tesa al riconoscimento degli accessori del credito.

Del resto, l'art. 167 c.g.c. subordina l'obbligo di provvedere su interessi e rivalutazione solo laddove il Giudice addivenga ad una pronuncia di condanna al pagamento di somme (art. 167 c.g.c. 3, comma: "*il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto*").

Premesso il dato normativo vigente, occorre tuttavia precisare che il diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme pensionistiche corrisposte in ritardo rispetto alle

normali scadenze era stato riconosciuto esistente ancor prima della sua espressa codificazione, dalla giurisprudenza contabile, amministrativa, di legittimità e dalla stessa Corte costituzionale. Secondo la prevalente giurisprudenza, la norma di riferimento era costituita dall'art. 429, ultimo comma c.p.c. (applicabile ai crediti previdenziali per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 52 del 24 marzo 1986 - che ha stabilito, ai fini dell'automatica rivalutazione monetaria, la piena equiparazione dei crediti di lavoro pubblico e privato – e n. 156 del 12 aprile 1991, a tenore della quale al creditore spettano "*gli interessi nella misura legale*" e "*il maggior danno eventualmente subito... per la diminuzione del valore del suo credito... con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto*").

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono parte integrante del credito pensionistico, in quanto non introducono un elemento ulteriore nelle ragioni del creditore ma operano una quantificazione di valore ontologicamente e funzionalmente coincidente con i momenti originari di maturazione del diritto alla pensione. Si tratta di un principio di carattere generale, che ricade sotto la tutela dell'art. 38 della Costituzione e che ancor prima dell'intervento del Giudice delle leggi aveva ricevuto riconoscimento dalla giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. III, pens. civ., n. 64143 del 25 luglio 1990 e n. 64164 del 13 settembre 1990) la quale aveva affermato che nella materia delle pensioni ordinarie la rivalutazione e gli

interessi hanno lo scopo di conservare il valore originario dell'obbligazione pensionistica: la rivalutazione in termini di valore attuale attraverso il meccanismo di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c. e art. 150 disp. att. c.p.c.; gli interessi (corrispettivi, ex art. 1282 c.c.) mediante il ristoro della mancata, naturale fecondità del denaro non corrisposto alle scadenze d'obbligo. Inoltre, le conseguenze del ritardo nell'adempimento dell'obbligazione devono essere valutate in rapporto alla scadenza delle singole rate. Ed infatti, dal rapporto previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta per quel determinato periodo, per cui ogni rata (o rateo) della prestazione è soggetta, in caso di inadempimento, al regime previsto dalla legislazione vigente al momento della sua maturazione, e la nozione di maturazione del credito coincide con quella di esigibilità, atteso che non è configurabile ritardo nell'adempimento, quale presupposto per l'attribuzione della rivalutazione e degli interessi, anteriormente alla scadenza dell'obbligazione stessa. (Corte dei conti - Sezione giurisdizionale della Regione Marche sentenza n. 693/2002 del 16 luglio 2002).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In conclusione, nel caso di specie attesa la natura del credito vantato dalle ricorrenti deve essere riconosciuto il diritto delle

medesime all'ulteriore somma maturata a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria (senza cumulo) sui ratei pensionistici maturati a titolo di assegno di benemerenza ed arretrati a decorrere dalla data di maturazione del diritto (27 febbraio 2009) e sino all'effettivo soddisfo secondo quanto previsto dell'art. 167 comma 3, del Codice di giustizia contabile. Tale disposizione, del resto, ha cristallizzato gli esiti interpretativi cui erano giunte le Sezioni riunite nella nota pronuncia SS.RR. 10/QM/2002, con la quale sono stati fissati i principi utili per la liquidazione di interessi e rivalutazione con riguardo alle sentenze di condanna al pagamento di somme dovute a titolo pensionistico o previdenziale pubblico ed in particolare quello della liquidabilità della rivalutazione solo se e per la parte che sopravanzi gli interessi legali nei casi in cui, in sostanza, l'indice di svalutazione dovesse essere superiore a quello del saggio legale (in termini Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. 6/2008/QM; Sez. III App., Sent. n. 79/2015; Sez. II App., Sent. n. 888/2017), con esclusione di ogni interesse anatocistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze e quantificate in complessivi € 2.000,00.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del Sig.

ZZ e conseguentemente degli eredi (XX

e YY) di percepire, con decorrenza dal 27.02.2009,

dalla maturazione dei singoli assegni vitalizi di benemerenza e sino al soddisfo, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (con divieto di cumulo) sul maturato economico liquidato con la concessione della reversibilità dell'assegno di benemerenza del 23.03.2021 n. 23344.

Rigetta la domanda di accertamento relativa agli interessi anatocistici.

Condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 2.000,00.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.10.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
17.10.2024 11:47:17
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03